

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto in Modena il giorno ventidue del mese di febbraio (22/02/2018) alle ore 13:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^a convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1 Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18 Lenzini Diego	SI
2 Maletti Francesca	Presidente	SI	19 Liotti Caterina Rita	SI
3 Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20 Malferrari Marco	SI
4 Arletti Simona		SI	21 Montanini Antonio	SI
5 Baracchi Grazia		SI	22 Morandi Adolfo	SI
6 Bortolamasi Andrea		SI	23 Morini Giulia	SI
7 Bortolotti Marco		SI	24 Pacchioni Chiara Susanna	SI
8 Campana Domenico Savio		SI	25 Pellacani Giuseppe	SI
9 Carpentieri Antonio		SI	26 Poggi Fabio	SI
10 Chincarini Marco		SI	27 Rabboni Marco	SI
11 Cugusi Marco		SI	28 Rocco Francesco	SI
12 De Lillo Carmelo		SI	29 Santoro Luigia	SI
13 Di Padova Federica		SI	30 Scardozzi Elisabetta	SI
14 Fantoni Luca		SI	31 Stella Vincenzo Walter	SI
15 Fasano Tommaso		SI	32 Trande Paolo	SI
16 Forghieri Marco		SI	33 Venturelli Federica	SI
17 Galli Andrea		SI		

e gli Assessori:

1 Bosi Andrea	SI	5 Giacobazzi Gabriele	SI
2 Guadagnini Irene	SI	6 Guerzoni Giulio	SI
3 Cavazza Gianpietro	SI	7 Urbelli Giuliana	SI
4 Ferrari Ludovica Carla	SI	8 Vandelli Anna Maria	NO

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 15

Prot. Gen: 2018 / 3344 - FR - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2017, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.2 DEL 26 GENNAIO 2017, CHE GIÀ CONFIRMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE, E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015).

(Relatore Assessore Bosi)

Con riferimento alla presentazione avvenuta in data 15/02/2018 ed al dibattito intervenuto in data odierna, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31

Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 23: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari 8: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Montanini, Morandi, Pellacani, Rabboni, Santoro e Scardozzi.

Risultano assenti i consiglieri Fantoni e Galli.

““IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 65 del 27 luglio 2015, che ha determinato le aliquote, detrazioni e i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- n. 12 del 25 febbraio 2016, che ha confermato anche per l'anno 2016 la manovra tributaria 2015, di cui alla sopracitata deliberazione, e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti, per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015), nonché ha determinato le tariffe provvisorie e le scadenze di pagamento del Tributo sui rifiuti Tari;
- n. 2 del 26 gennaio 2017, che ha nuovamente confermato per l'anno 2017 la precedente manovra tributaria 2016 e la maggiorazione Tasi nella misura e secondo i termini ivi previsti, per gli immobili non esentati dalla Legge di Stabilità 2016.

Dato atto che nelle precedenti manovre tributarie per gli anni 2015, 2016 e 2017, di cui alle citate e rispettive deliberazioni, è stata applicata la maggiorazione TASI fino allo 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti “la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (primo limite)”, senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo limite), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti;

Dato altresì atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal 2016, tra l'altro, introduce “ex lege” disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

1. l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 – lett. a e d) con relative pertinenze, già affrancata dal 2014 dall'IMU, riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa, accatastati in categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Esenzione riconosciuta non solo per il possessore (proprietario), ma anche per il detentore (inquilino) per la quota TASI di sua spettanza, che utilizzano l'alloggio come abitazione principale, restando invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore (proprietario). Mentre, nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la TASI è dovuta da entrambi.
2. l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente pensionato all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti.
3. l'esenzione dall'IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13).
4. le agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti "beni merce", con possibilità per i Comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c).
5. i nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo dal calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati" cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24).

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che, come già aveva fatto la Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) con l'articolo 1, comma 37, apporta modificazioni ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, estende per tutto il 2018 la previsione della proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, in particolare:

1. con la lettera a) s'integra il comma 26 relativamente alla sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali, ad eccezione dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nella parte in cui queste prevedano aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote

o tariffe applicabili per l'anno 2016 e quindi 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) il cui gettito è a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti;

2. con la lettera b) si aggiunge alla fine del comma 28 la previsione della conferma anche per l'anno 2018 della maggiorazione Tasi, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i Comuni che l'hanno deliberata, quindi già applicata, per gli anni 2016 e 2017.

Considerato che per l'anno 2018, sempre per disposto della Legge di Bilancio 2018:

- è ridotta la quota del Fondo di solidarietà comunale – fondo alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni per il finanziamento degli stessi con finalità perequative sulla base delle differenze tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati entro il 30/9 dell'anno precedente a quello di riferimento - delle Regioni a statuto ordinario, da ripartire tra i Comuni, dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, mantenendo invece le quote dell'85 e del 100 per cento per il biennio 2020-21 (art. 1, comma 884);

- è attribuito il contributo IMU-Tasi, a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la Tasi su tutti gli immobili, nella misura complessiva di 300 milioni di euro da attribuire ai Comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017 pari ad € 1.927.125,69 (art. 1, commi 870 e 871). Pertanto, nel Bilancio di previsione 2018-2020 è stato previsto nell'annualità 2018 un trasferimento di € 1.927.125,69 in corrispondenza della categoria di entrata “trasferimenti correnti da amministrazioni centrali” (corrispondente al capitolo di PEG 1266, Piano dei Conti 2.1.1.1.1.);

Preso atto quindi che il contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2018 conferma, come quello definito dalla Legge di Bilancio 2017 e ancora quello precedente della Legge di Stabilità 2016, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria sospendendo “ex lege” gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali deliberino.

Tutto ciò premesso, si ritiene con la presente deliberazione di confermare ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge n. 208/2005, così come integrati dalla Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, anche per l'anno 2018 limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2017 approvata con la deliberazione consiliare n. 2 del 26 gennaio 2017, che già confermava quella del 2016 approvata con deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2016, che a sua volta confermava quella del 2015 di cui alla deliberazione n. 65 del 27 luglio 2015, e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini già previsti, confermando anche la misura d'aliquota del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati cosiddetti “beni merce” nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art. 1 sempre della citata Legge di Stabilità 2016, dando atto dell'applicabilità delle disposizioni tributarie introdotte dal 1° gennaio 2016 dalla stessa Legge di Stabilità 2016 e ad oggi vigenti.

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011, art. 14 comma 6, e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio, purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e documenti allegati è estendibile anche alla delibera in oggetto, in quanto delibera accessoria rispetto alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione

consiliare competente nella seduta del 5/02/2018;

D e l i b e r a

- di confermare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrati dal comma 37 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) anche per l'anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2017 approvata con la deliberazione consiliare n. 2 del 26 gennaio 2017 che già confermava la precedente manovra del 2016 approvata con la deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2016, compresa la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti;

- di confermare anche nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della Legge di Stabilità 2016 la misura dell'aliquota Tasi del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- di dare atto che le aliquote Tasi, ai sensi dei commi 682, lett. b) punto 2 e 683 della Legge 27-12-2013, n. 147 e successive modificazioni, sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati qui a seguire con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2016, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari ad € 26.982.701,74 così ripartito nei servizi di:

= pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 11.915.188,07;
= illuminazione pubblica	€ 6.334.119,29;
= anagrafe e servizi cimiteriali	€ 2.117.101,83;
= manutenzione del verde pubblico	€ 1.799.011,52;
= manutenzione stradale	€ 547.694,37;
= tutela edifici ed aree comunali	€ 3.093.061,66;
= trasporto pubblico	€ 1.176.525,00.

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge;

- di prevedere per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva a titolo di IMU e TASI di € 53.000.000,00, dando atto che gli stanziamenti dei capitoli 101 “IMU – Imposta municipale” e 102 “TASI – Tributo sui servizi indivisibili” trovano corrispondenza nel Bilancio previsionale 2018-2020, come segue:

1. euro 47.000.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1;
2. euro 6.000.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.76.0.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 27/02/2018

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 22/02/2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2017, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.2 DEL 26 GENNAIO 2017, CHE GIÀ CONFERMAVA LA MANOVRA TRIBUTARIA PRECEDENTE, E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015).

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Stefania Storti

Modena, 16/01/2018

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Stefania Storti

Modena, 16/01/2018

Assessore proponente
f.to Andrea Bosi